



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677



UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n.19 =
Civitella del Tronto li, 20 marzo 2020
PROT. 0002606 PROC_00535

Oggetto:	Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5, TUEL – Provvedimenti per la comunità locale.
----------	---

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/03/2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", come di seguito richiamati:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020;

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che per mezzo del sopra richiamato DPCM del 09/03/2020, stante l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020;

VISTO il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020;

Civitella Civitas Fidelissima
Medaglia di Bronzo al Merito Civile
<http://www.comune.civitelladeltronto.te.it/>

VISTA altresì:

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- L'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- L'ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa”;

EVIDENZIATO altresì che tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RILEVATO che obiettivo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

RILEVATO altresì che:

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID-19;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

RILEVATO il progressivo aumento del numero di contagiati da CODIV – 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo e nei territori limitrofi comunali;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del “COVID - 19”, sino al giorno 3 aprile 2020, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità; Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020:

1. nel territorio comunale di Civitella del Tronto sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto;
2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero ad una distanza non superiore a 200 metri misurati lungo il tragitto stradale dal punto di accertamento degli organi di Polizia ai predetti luoghi di residenza, domicilio o dimora;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute (comprovata da apposita certificazione medica) o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
4. ad eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste all'allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni feriali – dal lunedì al sabato – tra le ore 08:00 e le ore 20:00;
5. i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All'interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
6. ai titolari di rivendita di tabacchi e generi di monopolio di svolgere all'interno degli esercizi le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini, di sospendere tutte le tipologie di gioco lecito all'interno degli stessi (a titolo meramente esemplificativo gratta e vinci, lotto, scommesse, ecc.) al fine di impedire la permanenza prolungata degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco, di bloccare le slot machine ed i giochi leciti ex art.110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di disattivare monitor e televisori e qualsiasi altro mezzo di intrattenimento;
7. la cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti:
 - a una distanza non superiore a metri 2000 dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi ovvero mancanza di esercizi all'interno della distanza di metri 2000 dai propri residenza, domicilio o dimora. E' in ogni caso prescritta l'effettuazione degli acquisti negli esercizi comunque più prossimi;
 - nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora.In ogni caso l'approvvigionamento alimentare dovrà essere tale da risultare sufficiente per un medio lasso di tempo (almeno tre giorni) al fine di evitare, al minimo indispensabile, gli spostamenti all'esterno ed anche all'interno del territorio comunale;

8. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
- che l'inosservanza del presente provvedimento costituisce reato punito ai dall'art.650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

- 1 la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Civitella del Tronto;
- 2 che la Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre Forze di Polizia;
- 3 la massima diffusione del presente provvedimento anche a mezzo degli organi di stampa e di diffusione radiotelevisiva;
- 4 La trasmissione di copia del presente atto:
 - Ai Responsabili di Area del Comune di Civitella del Tronto;
 - Al Segretario Comunale del Comune di Civitella del Tronto;
 - Al Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto
 - S.E. il Prefetto della Provincia di Teramo – protocollo.prefte@pec.interno.it
 - Al Presidente della Regione Abruzzo – presidenza@pec.regione.abruzzo.it
 - Al Presidente della Provincia di Teramo – protocollo@pec.provincia.teramo.it
 - Alla Questura di Teramo – gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it
 - Al Comando Carabinieri di Civitella del Tronto – tte24786@pec.carabinieri.it
 - Al Comando della Guardia di Finanza TE0500000p@pec.gdf.it
 - Alla Protezione Civile della Regione Abruzzo – dpc030@pec.regione.abruzzo.it



IL SINDACO

Avv. Cristina Di Pietro

Civitella Civitas Fidelissima

Medaglia di Bronzo al Merito Civile

<http://www.comune.civitelladeltronto.te.it/>